

## **REGOLAMENTO DELLA PRATICA FORENSE**

### **Articolo 1 (Definizione)**

Ai fini del presente regolamento si intende per praticante chi stia svolgendo l'iter formativo biennale previsto dalla legge.

### **Articolo 2 (Domanda del praticante)**

Ai sensi dell'art. 8 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche, chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati deve rivolgere apposita domanda al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nella cui circoscrizione egli ha la residenza, ovvero a quello presso cui è iscritto il proprio *dominus*; in questo secondo caso il praticante dovrà eleggere domicilio nello studio ove intende svolgere la pratica.

Il praticante che intenda iscriversi al Registro speciale deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art 1 del R.D. 22 Gennaio 1934 n.37, apposita dichiarazione scritta nella quale espressamente specifica se:

- svolge attività lavorativa;
- frequenta corsi post-universitari;
- svolge altra pratica professionale;
- svolge qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità di tempo, di luogo e di frequenza con cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

### **Articolo 3 (Dichiarazione dell'avvocato)**

Alla domanda del praticante, oltre al certificato di cui all'art. 1, 1° co., lett. d), R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, deve essere allegata una dichiarazione con la quale l'avvocato deve:

- indicare il numero ed il nome di eventuali altri praticanti;
- garantire la formazione del praticante, anche impegnandosi a consentirgli l'esame delle pratiche e l'uso dei beni strumentali dello studio;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni meramente esecutive e non congruenti con le esigenze di apprendimento e di formazione connesse alla pratica professionale.

L'avvocato per poter accogliere un praticante presso il proprio studio deve essere iscritto all'albo degli avvocati con un'anzianità non inferiore a quattro anni.

L'avvocato non può consentire a più di due praticanti contemporaneamente di svolgere il tirocinio presso il suo studio, salva motivata deroga concessa dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza dal medesimo proposta.

### **Articolo 4 (Durata della pratica e scuole di specializzazione)**

La durata della pratica è stabilita in due anni continuativi decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti, ai sensi dell'art. 17, n. 5, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578.

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti di uno dei due anni di tirocinio con il conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16, D. Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, secondo i criteri di cui alla delibera del Consiglio Nazionale Forense 28 settembre 2002.

E' consentito al praticante sostituire gli adempimenti connessi ad uno dei due anni di tirocinio con la partecipazione ad uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinati a norma dell'art. 2, D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101.

A fini del compimento della pratica, il Consiglio dell'Ordine potrà altresì considerare la partecipazione ad altri corsi, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della specifica

capacità formativa, della struttura, del programma, dell'indirizzo teorico e pratico, e della qualifica dei soggetti organizzatori dei corsi medesimi.

### **Articolo 5 (Libretto della pratica)**

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel Registro dei praticanti.

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni:

- udienze del *dominus* o degli altri avvocati dello studio del *dominus* alle quali il praticante abbia partecipato; nel caso in cui, per completare il numero delle udienze, dovesse presenziare ad udienze di altri avvocati, il praticante dovrà farlo previo consenso del legale presente all'udienza; in ogni caso la presenza dovrà risultare a verbale.
- gli atti giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di cinque, alla cui redazione il praticante abbia partecipato;
- le questioni giuridiche di maggior interesse, nel numero minimo di cinque, alla cui trattazione il praticante abbia assistito o collaborato.

Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal *dominus* presso il quale la pratica è svolta.

### **Articolo 6 (Annotazioni delle udienze)**

Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non è stata svolta alcuna attività difensiva.

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di due udienze.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione dell'avvocato che ha tenuto l'udienza.

Della partecipazione del praticante dovrà essere dato atto nel verbale d'udienza, di cui il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di richiedere copia.

### **Articolo 7 (Annotazioni delle altre attività svolte)**

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, devono essere indicati specificamente (ad esempio: atto di citazione, atto di precetto, conciliazione, contratto, costituzione di parte civile, motivi d'appello etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: qualificazione giuridica, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà di richiedere al praticante di produrre copie, debitamente censurate nel rispetto del segreto professionale, degli atti indicati nel libretto.

### **Articolo 8 (Annotazioni delle questioni giuridiche)**

Delle questioni giuridiche trattate devono sempre essere esposti, seppur succintamente, il tema, le modalità di trattazione ed il ruolo svolto dal praticante.

### **Articolo 9 (Relazioni semestrali)**

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione di un numero minimo di cinque relazioni a semestre che dovranno essere allegate alla richiesta del visto.

Le relazioni devono trattare gli argomenti (udienze, atti, questioni giuridiche) annotati sul libretto della pratica, con esposizioni personali atte a documentare lo studio, l'approfondimento, l'attività di redazione degli atti e/o di partecipazione alle udienze.

Le relazioni non possono consistere nella mera riproduzione degli atti, e nelle stesse il praticante deve precisare il ruolo ricoperto ed il contributo prestato.

Le relazioni devono essere controfirmate dal *dominus*.

### **Articolo 10 (Visto semestrale)**

Le relazioni ed il libretto con l'attestazione del *dominus* presso il cui studio si è svolta la pratica, devono essere depositati presso la segreteria dell'Ordine, **a pena di decadenza**, entro trenta giorni dalla fine del relativo semestre. Il calcolo del semestre va fatto secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile, a partire dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.

### **Articolo 11 (Abilitazione al patrocinio)**

Il praticante dopo aver compiuto un anno di pratica può presentare la domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio per la durata di sei anni.

Il Consiglio dell'Ordine subordina l'ammissione al patrocinio all'inserimento nel piano di studi universitario ed al superamento dei seguenti esami istituzionali:

- Istituzioni di diritto privato;
- Diritto penale I;
- Diritto commerciale;
- Diritto amministrativo I
- Diritto processuale civile I
- Procedura penale I

### **Articolo 12 (Compiuta pratica)**

Al termine dei due anni di pratica il praticante deve presentare al Consiglio dell'Ordine tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio, previo ogni necessario accertamento in ordine al compimento delle attività prescritte, rilascerà certificazione di compiuta pratica.

### **Articolo 13 (Scuola Forense)**

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine è utile integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è raccomandata.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

### **Articolo 14 (Trasferimento di studio)**

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 3. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai trenta giorni, il professionista presso il quale lo stesso risulta iscritto è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

### **Articolo 15 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)**

La mancata o tardiva presentazione dell'intera documentazione di cui all'art. 10, ovvero la mancata certificazione da parte dell'Ordine del corretto e regolare svolgimento della pratica comporterà l'interruzione della continuità della pratica, determinando le conseguenze regolamentari e di legge.

### **Articolo 16 (Pratica ex art. 8, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101)**

A tutti gli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono tenuti anche i praticanti i quali, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 101/1990, svolgono la pratica al di fuori dello Studio di un avvocato; essi debbono inoltre autocertificare, al termine dell'anno di tirocinio in proprio, almeno 25 nuovi procedimenti trattati nell'anno medesimo ai sensi dell'art. 8 lett. c) del D.P.R. citato. La

mancanza di tale autocertificazione, ovvero l'insufficiente numero dei nuovi procedimenti, comportano l'interruzione della continuità della pratica e quindi le conseguenze regolamentari e di legge.

#### **Articolo 17 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)**

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, D.P.R. 10 aprile 1990, n.101, il Consiglio dell'Ordine, anche a mezzo di Organi delegati, vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interpellare il praticante ed il *dominus* presso il cui Studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica stessa.

#### **Articolo 18 (Pratica all'estero)**

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo Studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine. A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui Studio sarà accolto.

Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e, se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete con cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività espletata nello Studio legale, controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è svolta.

Qualora le condizioni di esercizio della pratica fossero ritenute non soddisfacenti, il Consiglio potrà non autorizzare la pratica all'estero ovvero – nel caso di mancato rispetto delle modalità indicate – non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

#### **Articolo 19 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)**

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento della pratica comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del *dominus*.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare l'effettivo svolgimento delle attività risultanti dalle relazioni e dal libretto.

#### **Articolo 20 (Entrata in vigore e norme transitorie)**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno 15.05.2007

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro.

Gli avvocati che, al momento di entrata in vigore del presente regolamento, hanno già ammesso a frequentare il proprio studio più di due praticanti possono continuare a seguire gli stessi fino al compimento della pratica.